

A PROPOSITO DELL'ART. 28 DEL *PROGETTO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE* CARNELUTTIANO DEL 1926 (IL DOVERE DI VERITÀ NEL PROCESSO)

ANDREA PANZAROLA*

Abstract: il saggio analizza una rilevante disposizione contenuta nel Progetto di codice di procedura civile scritto nel 1926 da Francesco Carnelutti, concernente il dovere delle parti di affermare i fatti secondo verità. Questa disposizione è esaminata nel quadro della complessiva concezione di Carnelutti in ordine alla prova e alla giurisdizione. La medesima disposizione è altresì indagata alla luce del concetto carneluttiano di «lite», che egli ha innalzato a pietra angolare della sua teoria processuale.

Keywords: Progetto di codice di procedura civile (1926) – Dovere di verità – Prova civile – Scopo del processo – Giurisdizione

Abstract: the essay analyzes a provision contained in the Draft of the Code of civil procedure written in 1926 by Francesco Carnelutti, concerning the duty of the parties to state the facts truthfully. This provision is examined in relation to Carnelutti's overall approach to evidence and jurisdiction. It is also considered in the light of Carnelutti's concept of «litigation», which he elevated to a cornerstone of his theory of legal process and jurisdiction.

Keywords: Draft of the Code of civil procedure (1926) – Duty of Truth – Civil Evidence – Purpose of the Trial – Jurisdiction

1. Il Progetto del 1926

Chiunque abbia una certa familiarità con la storia dei progetti novecenteschi di riforma del processo civile, sa quale importanza vi abbia avuto la prestazione intellettuale carneluttiana¹, che si esprime eminentemente nella preparazione del *Progetto del codice di procedura civile* del 1926². Il ventaglio delle innovazioni che vi sono contenute –

* Andrea Panzarola, Professore ordinario di Diritto processuale civile GIUR-12/A, Università Tor Vergata di Roma. Email: andrea.panzarola@uniroma2.it

¹ Sulla partecipazione di Carnelutti ai lavori per la stesura del c.p.c. del 1940 v. *infra*, § 5.

² Pubblicato con il titolo di *Progetto del codice di procedura civile presentato alla Sottocommissione Reale per la riforma del codice di procedura civile*: F. Carnelutti, 1926. V., per tutti, F. Cipriani, 2009, 80-87.

attentamente documentato nel corso degli anni dagli studiosi del processo – è assai largo. Nell'impossibilità di inventariarle con precisione di dettaglio, mi limito a ricordare, fra le altre, la elevazione a tessuto connettivo del processo della originale nozione di «lite»³. È poi rimarchevole l'innalzamento del c.d. principio di elasticità⁴ a categoria fondamentale – insieme concettuale e regolativa – del giudizio civile (così detronizzando, se non proprio dissolvendo, la «oralità»⁵ sulla quale Giuseppe Chiovenda aveva edificato il suo celebre progetto di riforma del 1919). Pure l'inclusione nel codice di procedura civile⁶ di quella parte della regolamentazione delle prove tradizionalmente contenuta (sull'esempio delle codificazioni napoleoniche) nel codice civile rappresentò una novità significativa. È inoltre un fatto ragguardevole che il *Progetto* carneluttiano del 1926⁷ – «un codice *personale*, espressione fedele e coerente del pensiero originalissimo del suo autore»⁸ – sia stato preso a modello da alcune legislazioni processuali del secondo dopoguerra: in particolare, in occasione della predisposizione tanto del codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano del 1946⁹, quanto del *Código de Processo Civil* brasiliano del 1973¹⁰.

Meno nota è invece un'altra caratteristica previsione del *Progetto* del 1926 che, mentre interseca l'eterna questione della relazione che intercede fra processo e verità, appare contraddistinta da una certa almeno apparente ambiguità. Si tratta della prima parte dell'art. 28 del *Progetto*¹¹ stando alla quale «*la parte ha il dovere di affermare al giudice i fatti secondo la verità*». La norma induce a chiedersi se, ad avviso di Carnelutti, le dichiarazioni delle parti nel processo civile siano *necessariamente* ordinate alla ricerca secondo verità dei fatti che strutturino il rapporto giuridico controverso. Vi è, in altri termini, un vero e proprio obbligo a loro carico di dichiarare «*come sono effettivamente andate le cose*»¹²? Il che implica, sul piano generale, un'altra domanda: lo scopo del processo è, o non è, da additare – nel prisma della impostazione carneluttiana – nella ricerca della verità? È cioè quello scopo coordinato alla fissazione dei fatti storici (alla base del diritto dedotto in giudizio) in modo corrispondente alla loro effettiva realizzazione nel mondo della vita? I due interrogativi sono tra loro intrecciati e

Ovviamente il *Progetto* Carnelutti (che Cipriani opportunamente denomina «avanprogetto») non va confuso con il successivo «progetto di Codice di procedura civile della Commissione Reale» presentato nello stesso 1926 al Guardasigilli Rocco.

³ V., da ultimo, A. Panzarola, 2023, 995 ss.

⁴ M. Taruffo, 1980, 206.

⁵ N. Picardi, 1973, 715 (quanto alla peculiare «oralità facoltativa» carneluttiana).

⁶ Il titolo IV del libro primo del *Progetto* del 1926 ha per titolo: «Delle prove». Cfr., sul punto, G. Tarello, 1989, 235.

⁷ In dottrina è stato ripetutamente sottolineato in special modo il rilievo della disciplina elaborata da Carnelutti del processo esecutivo: v., ad es., E. Fazzalari, 1965, 501.

⁸ P. Calamandrei, 1965 (A), 195.

⁹ Cfr. N. Picardi, 2009, 109; nonché, nel dettaglio, A. Panzarola, 2025a, 948 ss.

¹⁰ J.C. Barbosa Moreira, 1994, 2 ss.

¹¹ L'art. 28 è rubricato «dovere di verità e di prudenza». V. anche F. Carnelutti, 1929, 26-27.

¹² La celebre frase («*wie es eigentlich gewesen*») è ripresa dalla prefazione alle *Geschichten* dello storico Leopold von Ranke, 1824 (pagina VI della *Vorrede*). Il famosissimo motto storiografico è ricordato, fra i tanti, in un significativo volume del 1937 dedicato al processo da un noto filosofo: G. Calogero, 1964, 129.

rappresentano il filo conduttore di queste mie brevi riflessioni intorno all'art. 28 del *Progetto* carneluttiano.

2. La Prova civile

Sono persuaso che – per cogliere la posizione di Carnelutti sul tema complessivo sotto esame – occorra allargare il quadro dei riferimenti. Giova soffermarsi anzitutto, nella profondità del tempo, sulla concezione della prova quale elaborata, pochi anni prima, nel 1915, nella *Prova civile*¹³ (che – sia ricordato di passata – concorse a determinare un evento fatale, il passaggio – per intenderci – di Carnelutti dal diritto commerciale, che Egli insegnava a Catania dal 1911, alla procedura civile¹⁴). Nell'economia di questo scritto dovrò limitarmi solo ad alcune sintetiche considerazioni. Come risaputo, la riflessione carneluttiana si dipana fra due poli, quello della struttura della prova e quell'altro della sua funzione. Mentre l'analisi strutturale della prova fa perno sul concetto di rappresentazione, è sul piano della funzione che le è propria che la meditazione carneluttiana appare rilevante per il discorso che vado conducendo. A quest'ultimo riguardo Carnelutti risolutamente rinviene la funzione della prova nella determinazione *formale* dei fatti discussi nel processo.

La prova civile, in altri termini, non è un mezzo per accertare la verità dei fatti controversi, ma invece, e del tutto diversamente, uno strumento per la «fissazione formale» di quei fatti con quella connotazione. Muovendo da una prospettiva monistica della verità – che si nutre della persuasione che «la verità è come l'acqua: o è pura o non è verità»¹⁵ – Egli rifiuta la comune antitesi tra verità materiale (o «verità vera») e verità formale o giuridica¹⁶. La verità è una soltanto. Ma – ecco la conclusione essenziale – essa non trova, non può trovare spazio nel processo civile o, per dir meglio, non è ad essa che può essere commisurata la funzione della prova.

¹³ F. Carnelutti, 1992 (con prefazione di V. Denti). Si tratta del «suo libro più bello e primo»: C. Consolo, 2006, 298.

¹⁴ Come risaputo, su sollecitazione, nel luglio del 1914, di Federico Cammeo, Carnelutti partecipò al concorso patavino per la cattedra di diritto processuale civile. Sul tema rinvio alla interessante ricostruzione di G. Tracuzzi, 2023, 18. Secondo F. Cipriani (1991, 187 e nota 80) «a quell'epoca la procedura offriva spazi inesistenti nel commerciale». Ad ogni modo, con l'ascesa alla cattedra processualistica padovana, il Maestro friulano si avvicinò finalmente a casa.

¹⁵ Idea, questa, sostenuta dal «primo» F. Carnelutti, 1992, 32. Nel prosieguito, come noto, lo studioso mutò le tesi generali esposte nel volume del 1915 che gli apparve, a distanza di trentadue anni, «sotto ogni aspetto superato»: così nella *Introduzione* del 1947 alla ristampa del libro (*ivi*, 4). Dal concetto di prova Carnelutti passò al problema del giudizio (v., *infra*, § 5). Per una sintesi della evoluzione del pensiero carneluttiano, cfr. V. Denti, *Prefazione*, *ivi*, spec. IX-X.

¹⁶ F. Carnelutti, 1992, 29. Di recente – tra coloro che ritengono che non sia sostenibile la tesi che la ricerca della verità sia il fine della giurisdizione civile –, è stato in particolare G. Monteleone, 2012, 425, 382, a dimostrare che il «concetto di *verità materiale* è in sé equivoco ed inconsistente», non diversamente da quello («non meglio precisat[o]:») di verità formale.

Perché Carnelutti esercita questa opzione? In virtù di che cosa, di quale premessa? Basti qui annotare brevemente che la tesi che Egli enuncia rappresenta il distillato della presa d'atto dei limiti, presenti a chiunque, che la legge pone alla libertà di ricerca del giudice civile: una volta acclarato che questo «processo di ricerca» è «assoggettato a norme giuridiche, che ne costringono e ne deformano la purezza logica»¹⁷, non può che dedursene – scrive Carnelutti – che esso «non può essere sinceramente considerato come un mezzo per la conoscenza della verità dei fatti, bensì per una *fissazione o determinazione dei fatti medesimi*, che può coincidere o non coincidere con la verità di questi e ne rimane affatto indipendente»¹⁸. Sono quei limiti e quelle norme giuridiche (dal divieto di scienza privata alla regola dell'onere della prova, dalla iniziativa di parte nella introduzione delle fonti di prova nel processo alla non contestazione, ecc.) a rendere ragione del perché – nel giudizio civile e in ordine all'accertamento dei fatti controversi – «il processo di ricerca della realtà degeneri in processo formale di fissazione»¹⁹ dei fatti.

Per di più, Carnelutti è dell'avviso che non vi è modo di sottrarsi a questa situazione agendo su questa o quella norma giuridica, eliminando questo o quel limite. A suo modo di vedere anche «un *minimo limite* alla libertà di ricerca del giudice» impedisce in ogni caso di raggiungere la verità. Nella sua prospettiva monistica, «sia il limite posto più o meno rigoroso», il risultato resta sempre il medesimo: «*che non si tratta più di una ricerca della verità materiale*²⁰, ma di un processo di fissazione formale dei fatti»²¹. Sistemáticamente, questa precisazione carneluttiana si presta a svolgimenti notevoli: anche ad ammettere, infatti, che tutti quei limiti siano eliminati fuorché uno (ad es. il divieto di scienza privata del giudice), egualmente la verità nel processo civile sarebbe inattingibile.

Indubbiamente, dalla determinazione della funzione della prova, quale effettuata da Carnelutti, discende la più raffinata e profonda dimostrazione fornita dalla dottrina italiana classica della impossibilità di articolare un discorso intorno alla verità nel processo civile. Che poi queste vedute espresse dal Maestro friulano trentaseienne nel 1915 lo abbiano identicamente accompagnato anche negli anni avvenire (almeno sino alla svolta del secondo dopoguerra) è questione che non posso approfondire, se non per osservare che quei limiti alla libertà di ricerca del giudice si intravedono, quale più quale meno, anche nel suo *Progetto* del 1926²², nel quale si è voluto scorgere – non

¹⁷ F. Carnelutti, 1992, *loc. cit.*

¹⁸ F. Carnelutti, 1992, *loc. cit.*

¹⁹ F. Carnelutti, 1992, *loc. cit.*

²⁰ Inavvertitamente, ricompare qui un riferimento a quella «verità materiale» che pure poche pagine prima Carnelutti aveva dichiarato di volere ripudiare.

²¹ F. Carnelutti, 1992, 32-33.

²² La «idea base dell'opera» del 1915 (*La prova civile*) «trovò conferma nel *Progetto* di riforma carneluttiano del 1926»: così V. Denti, *Prefazione*, in F. Carnelutti, 1992, IX. Merita di essere evidenziato che nel *Progetto* del 1926 è mantenuto il principio dispositivo processuale (v. art. 105, che riserva alle parti il potere di introdurre le prove nel processo, «salve le eccezioni disposte dalla legge»); è altresì conservata, nell'art. 135, la efficacia di prova legale della confessione, come pure – nell'art. 145 – del giuramento decisorio.

casualmente²³ – il tentativo di non incidere «sul fondamentale carattere di ‘gioco tra le parti’ (e i procuratori) che aveva il vecchio processo»²⁴.

È per di più notevole che, nello stesso *Progetto*, Carnelutti immetta un'altra nozione messa a punto in una fase della vita di considerevole effervescenza e attività. Mi riferisco al basilare concetto di «lite», che Egli era andato profilando negli anni a cavallo fra la *Prova civile* e il suo *Progetto* anzidetto del 1926.

3. La teoria della «lite»

Voglio ora rimarcare che la elaborazione del concetto di «lite» e così il tentativo di costruire la teoria del processo civile – anziché sulla categoria al tempo universalmente accettata della azione – su quel nuovo concetto corrispondono, da un punto di vista cronologico, al primo periodo dell'insegnamento padovano di Carnelutti e si manifestano nelle celebri *Lezioni di diritto processuale civile* pubblicate negli anni '20 del secolo scorso. Il genio carneluttiano si esprime nella inaspettata e personale rideterminazione, in chiave squisitamente «scientifica», del senso di un termine usato da tempo immemore con una portata ben più larga, per non dire larghissima (e cionondimeno volontaristicamente piegato da Carnelutti a delineare una nuova e distinta idea – manifestamente «metagiuridica»²⁵ – che ambirebbe a fecondare la realtà del processo). La lite, quale «conflitto di interessi regolato dalla legge», diviene l'oggetto del processo. Lo scopo di quest'ultimo consiste allora (non nell'attuazione della legge, ma) nella «giusta composizione della lite» (e così degli interessi in contrasto fra le parti in relazione ad un bene determinato).

Ebbene, il Titolo II (artt. 86-103) del Libro I del *Progetto del codice di procedura civile* di Carnelutti del 1926 ha per oggetto la trattazione «della lite». Intorno a questa nozione, a ben vedere, il Maestro friulano procede alla sistemazione della complessiva disciplina del processo, che ha per punto archimedeo il binomio «processo-lite»²⁶. Nel contesto della fase di cognizione la funzione del giudice è circoscritta alle decisioni delle liti: per l'art. 1 del *Progetto*, difatti, «il giudice decide le liti civili quando ne sia fatta domanda dalle parti» (e l'art. 86 precisa che «nessuno può domandare che il giudice pronunci

²³ E forse con qualche esagerazione, evidenziata (quanto ad un tema specifico connesso al concetto di lite) in A. Panzarola, 2023, 1008-1010.

²⁴ G. Tarello, 1989, 234.

²⁵ Cfr. A. Panzarola, 2023, 995-1013.

²⁶ Anziché il binomio «processo-azione»: P. Calamandrei, 1965 (B), 218. V., per un esame più articolato del progetto Carnelutti, fra gli altri, G. Tarello, 1989, 229 ss.; M. Taruffo, 1980, 203 ss.; F. Cipriani, 2009, 80 ss. Rinviano in vario modo alla lite anche gli artt. 2, 13, 14, 89 (sul «processo senza lite»; nelle *Istituzioni* di F. Carnelutti, 1942, 19, il contenuto del processo volontario sarà additato da Carnelutti non nella «lite» ma in un «affare», con lo scopo di prevenzione della lite), 90 (a proposito della differenza tra «lite» e «questione» in relazione alla identificazione dell'oggetto del processo), 97 (quanto alla chiamata in garanzia), 90-103 (connessione e litispendenza) del *Progetto* del 1926.

intorno a una questione se da questa non dipenda la decisione di una lite»). L'art. 87 del *Progetto*, poi, nel riferirsi quale base della lite²⁷ al contegno della controparte che – invece di aderire alla richiesta dell'attore – «*contrasta la pretesa o, pur non contrastandola, non vi soddisfa*», riflette la celebre distinzione carneluttiana fra «lite da pretesa contestata» e lite da mera pretesa *insoddisfatta*», più volte richiamata nel prosieguo per inquadrare svariati istituti processuali, anche recenti se non recentissimi²⁸. Tuttavia, anche con il concorso di Calamandrei²⁹, le novità dell'originario *Progetto Carnelutti* (artt. 86-90) scomparvero – come tutti sanno – dal *Progetto riveduto* della Sottocommissione.

Dalla elaborazione del concetto di lite, con quei contenuti enumerati, derivano molte conseguenze. Due di esse meritano di essere evidenziate. Per un verso, innalzando la composizione della lite a pietra angolare del processo, si giunge ad una sostanziale sottovalutazione della legge e cioè, come è stato detto, dell'impero del diritto (in antitesi alla lezione chiovendiana, fatta propria da Calamandrei, improntata alla attuazione della volontà concreta della legge). Non che, beninteso, il processo – seguendo questa originale proposta carneluttiana – si emancipi completamente dalla legge; il punto rimarchevole è che l'attuazione di quest'ultima, anziché a fine precipuo del processo, è declassata a semplice «mezzo» per conseguire lo scopo decisivo della composizione del conflitto d'interessi. Per altro verso, rintracciando in quella composizione l'essenza del processo, si estromette dichiaratamente dal suo dominio la ricerca della verità. Quanto Carnelutti scriverà anni dopo in proposito costituisce l'esplicitazione di un esito della sua complessiva ricerca già presente nelle sue riflessioni iniziali sul tema. Il fatto innegabile è – per riprendere le parole del Maestro friulano – che «la lite deve pure essere composta; se si esigesse, al fine di comporla, che sia raggiunta la verità, durerebbe eterna»³⁰.

Con questo non si intende negare che l'idea e l'aspirazione alla verità nel e per il processo abbiano attraversato e anche mobilitato, in questo o quel punto delle sue ricerche, la riflessione carneluttiana nell'arco della sua esistenza. Si vuole piuttosto mettere in risalto che, globalmente, in Carnelutti, come la verità non si innalza a scopo del processo, così non si traduce nella predisposizione di un dovere di verità sanzionato a

²⁷ «Due persone sono in lite quando l'una pretende che il diritto tuteli immediatamente il suo interesse in conflitto con un interesse dell'altra e questa contrasta la pretesa, o, pur non contrastandola, non vi adempie» (art. 87). Nel *Sistema*, F. Carnelutti, 1936, 40, scrive: «chiamo lite il *conflitto di interessi qualificato dalla pretesa di uno degli interessati e dalla resistenza dell'altro*». Sulla pretesa contestata e pretesa insoddisfatta v. *op. cit.*, 350 ss.

²⁸ A. Panzarola, 2022a, 490 ss.

²⁹ V., per riferimenti, G. Tarello, 1989, 237 (avanza però dubbi riguardo alla ricostruzione tarelliana F. Cipriani, 2009, 82); nonché A. Panzarola, 2023, 997 e nota 23.

³⁰ F. Carnelutti, 1958, 266. Nella stessa pagina viene ribadito che la verità nel processo è «irraggiungibile». Sulla immagine della girandola impiegata da F. Carnelutti (Roma, 1947, 118) per designare il carattere relativo della verità rinvio alle penetranti considerazioni di G. Tracuzzi, 2020, 21.

carico delle parti. Egli resta saldamente raccolto³¹ – e le pagine rammentate della *Prova civile* sono limpidissime in tal senso³² – a quel principio dispositivo che ispira, nelle sue articolazioni interne, il processo civile.

4. La portata effettiva del «dovere di verità» nel Progetto

A questo punto occorre radunare le fila del discorso fatto fin qui. Se per Carnelutti il processo civile non è ordinato alla ricerca della verità, che significato può avere una previsione quale quella dell'art. 28 del suo *Progetto* che enuncia un dovere di verità a carico delle parti? Si tratta evidentemente di temi correlativi e interdipendenti, e manifestazione di una medesima problematica globale. Per orientarsi, va posto l'accento sulla circostanza decisiva che quel «dovere» è sprovvisto nel *Progetto* carneluttiano di qualunque specifica sanzione. È in proposito degno di nota che quell'art. 28 del *Progetto* del 1926 ripropone nella sostanza una previsione che figurava già nell'art. 20 dell'antecedente (e non meno celebrato) *Progetto* Chiovenda (risalente al 1919)³³, il quale similmente contemplava il dovere delle parti di «*non dire consapevolmente cosa contraria al vero*»³⁴.

C'è una linea interpretativa molto chiara in argomento che merita di essere puntualizzata. Voglio cioè sottolineare che tutto lascia credere che avesse ragione Calamandrei, nel 1937³⁵, allorché osservò che quelle previsioni (inserite nei due progetti ricordati, il carneluttiano non meno che il chiovendiano) esibivano una connotazione più morale che giuridica, un contrassegno, in altri termini, primariamente «pedagogico». Esse traducevano in un apposito precetto processuale nient'altro che una «norma di comune rettitudine».

³¹ Pur se qua e là si rinviene una tonalità problematica che potrebbe preludere a diversi svolgimenti. Nella *Prova civile*, come anticipato (v. *retro*, § 2), Carnelutti parla significativamente di «degenerazione» della ricerca della verità a fissazione formale dei fatti.

³² Così come l'impostazione della disciplina della prova nel *Progetto* del 1926 (v. *retro*, § 2 e nota 22).

³³ Leggo il testo del progetto e della relazione (già pubblicati dall'editore Jovene di Napoli nel 1920) in G. Chiovenda, 1993, 113 ss. (il progetto), 1 ss. (la relazione), spec. 121 (quanto al testo dell'art. 20 del progetto), 64-65 (in ordine al passo della relazione che illustra la norma citata). Cfr. altresì l'art. 25 del *Codice di procedura civile – Progetto del Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco (con prefazione di Mariano D'Amelio)*: A. Rocco, 1937, 12 («le parti, i difensori e i consulenti tecnici hanno il dovere di non affermare consapevolmente fatti contrari a verità, e di non proporre domande, difese ed eccezioni manifestamente infondate»).

³⁴ G. Tarello, 1989, 230 e nota 49, osserva che sono «pochissimi gli articoli del Progetto Carnelutti vicini, nello spirito o nel fraseggiamento, a quelli del Progetto Chiovenda»: fra questi, sono ricordati proprio l'art. 28 del Progetto Carnelutti e l'art. 20 del Progetto Chiovenda.

³⁵ Nella relazione approvata dalla Facoltà di giurisprudenza della R. Università di Firenze, nella sua seduta del 28 luglio 1937, e presentata al Ministro della Giustizia Solmi: P. Calamandrei, 1965 (C), 350 ss. La lettura di Calamandrei mi sembra confermata anche dalle pagine di commento al suo *Progetto* di F. Carnelutti, 1929, 26. Questi intende «richiamare il giudice al trattamento diverso del *probus* e dell'*improbus litigator*». Ed aggiunge che «questa diversità di trattamento è già statuita dalla legge vigente con gli istituti della *compensazione delle spese* e della *condanna ai danni per lite temeraria*».

Occorre insistere soprattutto sul fatto che ambedue i precetti erano sforniti di una sanzione *specificata* (del tipo della multa contemplata dal Progetto preliminare Solmi del 1937³⁶). Di modo che la vera portata innovativa da riconoscere a quelle previsioni era in fondo quella, assai limitata, di enunciare espressamente un principio che già esisteva, quantunque in forma latente, nel processo del tempo, nel quale il litigante di mala fede, in caso di soccombenza, poteva essere condannato, non solo al pagamento delle spese, ma pure al risarcimento dei danni.

E che le cose stiano nei termini descritti è comprovato pure dalle vibrante proteste rivolte – anni dopo – da Carnelutti nei confronti della previsione già citata del Progetto preliminare Solmi del 1937 che introduceva un obbligo *specifico* di verità (per le parti e i difensori) sottoposto a *sanzione*. Nel redigere il parere per l'Università e il Sindacato fascista degli avvocati di Milano, Carnelutti non esitò, infatti, a stigmatizzare la «particolare gravità» della disposizione ricordata di quel Progetto del 1937³⁷. E proprio avuto riguardo alla critica carneluttiana rivolta a tale obbligo *specifico* di verità (*sanzionato*) della parte (*ad instar* dell'obbligo esistente per il testimone), non sono indotto a discostarmi dalla conclusione testé enunciata neppure dalla considerazione di quanto il Maestro friulano osserverà, nel vigore del c.p.c. 1940, in via interpretativa, in rapporto all'art. 88 c.p.c.³⁸

Il punto davvero dirimente è che Carnelutti non ha mai accarezzato l'idea di obbligare (tramite la comminatoria di una sanzione) la parte a dire sempre la verità sui fatti oggetto del processo anche contro il proprio interesse. In questo senso Egli non si discosta dalla tradizione del processo civile italiano. Difatti, se si eccettua l'ipotesi del giuramento, notoriamente un obbligo giuridico consimile come non esiste oggi, così non

³⁶ L'art. 26 obbligava vuoi le parti vuoi i difensori a «esporre al giudice i fatti secondo verità», comminando – nella eventualità che quell'obbligo fosse disatteso – una multa fino a diecimila lire (corrispondente, più o meno, a diecimila euro attuali). L'art. 26 del Progetto preliminare Solmi fu sostituito dall'art. 29 del Progetto definitivo, non dissimile dall'attuale art. 88 c.p.c.: cfr. *Codice di procedura civile – Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, Roma, 1939, 9.

³⁷ Rinvio, anche per riferimenti, ad A. Carratta, 2015, 171. Al posto dell'obbligo di dire la verità (profilato dal Progetto preliminare del 1937), Carnelutti suggeriva di inserire la previsione centrata sul dovere di «non affermare consapevolmente fatti contrari a verità» (giacché, puntualizzava l'autore, «che una parte non debba mentire è una cosa; che non possa tacere è un'altra»).

³⁸ È stata richiamata opportunamente la attenzione in proposito (da A. Carratta, 2015, 172 e nota 66, 199 e nota 132) su una pagina carneluttiana (F. Carnelutti, 1942, 223-224) dove compare, nella interpretazione dell'art. 88 c.p.c., il richiamo al «dovere di verità» delle parti. Si tratta di una affermazione che – nella sua genericità e per essere raccordata all'art. 96, co. 1, c.p.c. (e così ai presupposti che vi figurano della «mala fede» e «colpa grave») – non mi pare si attagli a quell'obbligo specifico di cui scrivo nel testo (obbligo, del resto, sottoposto a critica serrata dallo stesso Carnelutti nella versione offertane dal Progetto preliminare Solmi del 1937). Vorrei aggiungere, poi, che quella affermazione ricordata andrebbe raffrontata con la svolta carneluttiana successiva (sulla quale v. *infra*, § 5): mi riferisco al «*Torniamo al giudizio*» e a quanto ne discende a proposito della estromissione della verità dal complessivo dominio del processo. C'è poco da fare: per la sua mutevolezza, la posizione di Carnelutti è difficile da afferrare! Se muta per giunta il punto di vista prescelto per esprimere una valutazione, cambia il giudizio che ne consegue. Dall'angolo visuale che ho individuato in questo scritto (v. *retro*, § 1) le cose paiono però senz'altro più chiare e lineari.

figurava nel codice di procedura civile del 1865 (che fa prevalentemente da sfondo alle ricerche carneluttiane richiamate in queste pagine).

Le precedenti notazioni testimoniano di un dato complessivo che attraversa, si direbbe, tutta la storia della meditazione nel nostro Paese circa il fine (ammesso che ne abbia uno...³⁹) del processo civile. L'identificazione fra lo scopo che esso persegue e la tematica della verità non è né immediata né spontanea. Nelle due più importanti riflessioni della dottrina classica⁴⁰ – la carneluttiana e la chiovendiana (seguita fra gli altri da Calamandrei e, nel 1938, sottilmente interpretata da Capograssi⁴¹) – quella identificazione è finanche impossibile.

E lo è quante volte ci si concentri sul fine immediato che si assegna (alla funzione giurisdizionale e per essa) al processo, sia esso da rinvenire nella attuazione della legge (nel solco chiovendiano) o, per converso, da rintracciare nella giusta composizione della lite (in linea con la lezione carneluttiana). Vuoi nell'una vuoi nell'altra prospettiva (tanto se si enfatizzi il contrassegno pubblicistico⁴² del processo come strumento per attuare il diritto oggettivo, quanto se si ritenga, invece, preminente la sua funzione di comporre i conflitti di interessi⁴³), resta il fatto che in un discorso sullo scopo del processo il tema della verità non è immediatamente rilevante (il che non equivale a sostenere, s'intende, che quel tema non possa interessare allora in forma indiretta e mediata – direi à la Wach⁴⁴ –, quale analisi delle condizioni di possibilità rispettivamente per l'attuazione

³⁹ Sul pensiero di Satta (di un «mistero» del processo senza scopo), v. A. Panzarola, 2025b, 172 ss.; A. Panzarola, 2025c. V. anche *infra*, nel testo e in nota.

⁴⁰ Le quali «hanno costituito il tessuto dialettico del dibattito scientifico in Italia per molti decenni»: E.T. Liebman, 2007, 4.

⁴¹ G. Capograssi, 1938, 252 ss.

⁴² In una importante riflessione del 1936, il «giovane» S. Satta (1968, 180 ss.) ravvisava una marcatissima curvatura pubblicistica anche nella concezione di Carnelutti che fa perno sulla composizione della lite. Quest'ultimo, del resto, non ha mai esitato a qualificare «pubblico» l'interesse alla giusta composizione della lite: v. ad es., F. Carnelutti, 1942, 222. In argomento v. A. Panzarola, 2025c.

⁴³ Le due opposte visioni (quella chiovendiana della giurisdizione come «attuazione della volontà concreta della legge» e quella carneluttiana che vede nella giurisdizione la «giusta composizione delle liti») possono oggi «considerarsi complementari nell'illustrare la funzione giurisdizionale»: così, per tutti, E.T. Liebman, 2007, 4.

⁴⁴ A. Wach, 1896, 198 ss. Il giurista tedesco più volte ribadisce (in contemplazione delle norme della ordinanza processuale del tempo e della c.d. *Verhandlungsmaxime*) che lo scopo del processo non è, né può essere la ricerca della verità («*die Feststellung der Wahrheit ist...nicht das Ziel des Civilprocesses und kann es nicht sein*»: *op. cit.*, 199). Per quanto auspicabile, l'accertamento della verità (e Wach richiama la «verità materiale») non può essere in alcun modo assicurato in un processo ispirato al principio dispositivo (e lo sarebbe unicamente all'interno di un sistema governato dal principio, diciamo così, inquisitorio: *op. loc. cit.*; v. anche *op. cit.*, 210). In altro luogo Wach – *op. cit.*, 199, in nota (**) – osserva che la legge, non soltanto non obbliga il giudice a ricercare la verità, ma neppure glielo consente; e ciò neanche nell'ipotesi in cui le parti, d'accordo fra loro, intendessero assegnargli questo compito (per evitare tanto l'aggravio che ne deriverebbe per il lavoro del giudice, quanto la minaccia alla sua neutralità). Cfr., sul punto, D. Unger, 2005, 170-180 (quanto alla prima edizione dell'opera di Wach), 180-190 (relativamente alla seconda edizione), spec. 177 e 186 (in ordine al tema della verità quale trattato nelle due edizioni del volume citato). Non è qui possibile analizzare le vedute complessive esposte nel corso del tempo da Wach in argomento: v. allora D. Unger, 2005, 84, 156, 157, 199, 204, 216, 222, 224, 249, 251, 254, 257, 271, 299, 312 ss. (circa l'opera del 1914, *Grundfragen und Reform des Zivilprozesses*: nell'escludere di nuovo che la ricerca della verità sia lo

della legge o per la giusta composizione del conflitto di interessi; sennonché, quelle «condizioni di possibilità» non possono non risentire fatalmente dei limiti usuali – d'anzì registrati in rapporto alla *Prova civile* del Maestro friulano – frapposti alla ricostruzione dei fatti all'interno del processo civile: limiti che si risolvono – carneluttianamente – in un procedimento per la mera «fissazione formale»⁴⁵ dei fatti).

5. Svolgimenti successivi

Ho già delimitato, all'inizio, i confini del mio contributo, che ha per fulcro l'art. 28 del *Progetto* del 1926. Non ho inteso in queste pagine in alcun modo tematizzare l'argomento della verità (e dell'obbligo di verità) nel processo civile nel pensiero complessivo di Carnelutti. Vorrei nondimeno indugiare sinteticamente su due momenti della posteriore attività del Maestro friulano dai quali si traggono elementi in grado di corroborare i risultati raggiunti.

Il primo è un evento fondamentale, vale a dire l'elaborazione del «nuovo» codice di procedura civile. Sia chiaro, non mi azzardo ad esaminare la genesi del codice di procedura civile del 1940 – investigata del resto in profondità negli ultimi lustri da svariate angolazioni (e penso anzitutto alle impareggiabili ricerche di Franco Cipriani⁴⁶) –, se non per ricordare il ruolo (quantunque diverso⁴⁷) che vi ebbero Calamandrei e Carnelutti⁴⁸. I quali, in vario modo, si prodigarono affinché, nel «periodo forse più buio della sua storia recente, in Italia la tutela dei diritti soggettivi privati fosse assicurata da

scopo del processo, Wach ne evidenzia il semplice valore di mezzo per perseguire il fine precipuo del processo di protezione del diritto; d'altronde, che sia questo, e non quello, lo scopo del processo è comprovato dal fatto che l'efficacia dichiarativa della sentenza non si estende all'accertamento dei fatti che vi figurano).

⁴⁵ V. *retro*, § 2.

⁴⁶ E, più di recente, ai lavori raccolti in AA.VV., *Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940)*, a cura di G. Alpa, S. Calamandrei e F. Marullo di Condojanni, Bologna, 2018.

⁴⁷ Se il ruolo di Calamandrei fu, come risaputo, determinante, meno chiaro è l'apporto di Carnelutti. Ad avviso di F. Cipriani, 2009, 90, quest'ultimo contribuì «molto poco» al varo del c.p.c. del 1940.

⁴⁸ Non mi interessa in questa sede soffermarmi sulla importanza dei contributi dei due Maestri. In ogni caso è opinione comune che Calamandrei (alla cui «penna fatata» si deve anche la *Relazione*) fu tra tutti il più attivo; con una felice sintesi è stato osservato che Carnelutti e Redenti operarono «quali angeli custodi a latere» (C. Consolo, 2018, 233; al Maestro fiorentino spettò «la strategia e tutto il centrocampo» della codificazione: *op. cit.*, 234). Un punto di osservazione privilegiato per ricostruire i lavori della commissione per la riforma dei codici (che comprendeva notoriamente anche alcuni magistrati) è rappresentato dal *Diario* di Calamandrei, pazientemente scrutinato, pur se da una specifica angolazione, da G. Melis, A. Meniconi, 2018, 125 ss. (spec. 144, quanto alla funzione di ultima revisione del codice affidata a Calamandrei, dopo che Carnelutti aveva dichiarato al Ministro – e sono parole tratte dal *Diario*, alla data del 9 aprile 1940 – «di non poter mettere la sua firma scientifica (!!) su un Codice non rivisto da lui»). In effetti, i riferimenti (di vario genere) a Carnelutti nel diario del Maestro fiorentino sono numerosi; cfr. P. Calamandrei, 2015, 24-25, 112, 119-120, 134, 136-137, 149, 161, 166 (riguardo alla pagina del diario testé citata del 9 aprile 1940), 189-190, 198, 249-250, 287 (qui, alla data del 30 ottobre 1940, Calamandrei allude alla «relazione al Codice di Procedura civile fatta da me»; già il 5 settembre 1940 – *ivi*, 259 – aveva scritto di aver «finito ieri la mia Relazione al Codice di Procedura Civile»), 313-314, 316, 333-335, 358, 392.

un vero processo civile»⁴⁹. Si sa che il codice, «raffinato, complesso, ben scritto»⁵⁰, è basato sul principio dispositivo di parte⁵¹ (al quale corrisponde armoniosamente la disciplina – dal principio della domanda alla regolamentazione «statica» dei mezzi di prova, ecc. – contenuta nel libro sesto del codice civile: un libro, questo, come tutti sanno, riconducibile all’ingegno e alla operosità del civilista Filippo Vassalli, che ricevette però «l’aiuto di due processualisti in altre occasioni antagonisti», cioè proprio di Carnelutti e Calamandrei⁵²).

È degno di attenzione, nell’ottica di queste mie riflessioni, che nel codice di procedura civile del 1940 non sia contenuta la previsione di un obbligo specifico di verità delle allegazioni processuali⁵³ e vi figurino unicamente, nel noto art. 88 c.p.c., il dovere⁵⁴ – per le parti e per i loro difensori – di comportarsi in giudizio con lealtà e probità⁵⁵. Se ne può dedurre che in un tornante storico cruciale – e quali che fossero stati i rispettivi itinerari di pensiero negli anni precedenti – ambedue i grandi Maestri (Carnelutti⁵⁶ non meno di Calamandrei) non vollero introdurre il dovere di verità nel «nuovo» codice. Erano semplicemente contrari. Un dovere consimile – oltretutto ritenuto a suo tempo da entrambi distonico rispetto a quel principio dispositivo al quale il «nuovo» codice pure era ispirato – avrebbe ineluttabilmente trasformato, se non proprio rivoluzionato, la tradizionale tessitura interna della codificazione processuale nazionale. Non per niente, nella *Relazione* al codice⁵⁷ si mette in rilievo che la «moralizzazione del processo» non

⁴⁹ Così (sia pure con specifico riferimento a Calamandrei) R. Vaccarella, 2018, 270.

⁵⁰ Anche perché, probabilmente, del comitato che procedette alla revisione definitiva del codice fece parte pure il prof. Alfredo Schiaffini, professore di filologia all’Università di Roma: lo ricordava, nel 1941, P. Calamandrei, 2018, 183.

⁵¹ C. Consolo, 2018, 243.

⁵² C. Consolo, 2018, 248.

⁵³ V., quanto a questa scelta del c.p.c. del 1940, da ultimo, le osservazioni critiche di C. Consolo, 2018, 238-239, 242, 252, 255. Relativamente alla posizione generale espressa in precedenza dall’autore sul tema v., peraltro, A. Panzarola, 2022 (B), 235 ss. In generale, si ricordi che il codice del 1940 stabilì la sanzione del risarcimento dei danni (oltre alle spese) a carico del soccombente che avesse agito in giudizio con mala fede o colpa grave (in caso di lite temeraria). Nel c.p.c. del 1865 («espressione di quelle premesse individualistiche che stavano alla base dello Stato liberale»: così la *Relazione* al c.p.c. del 1940, in *Codice di procedura civile con la Relazione ministeriale alla Maestà del Re Imperatore*, Roma, 1940, 8) non era consacrata espressamente neppure la sanzione della malafede processuale. La si deduceva dalla previsione della lite temeraria quale presupposto del risarcimento dei danni: art. 370 c.p.c. 1865.

⁵⁴ «Sbiadito» lo qualifica efficacemente C. Consolo, 2018, 242.

⁵⁵ Che poi Carnelutti abbia occasionalmente interpretato la norma quale fonte di un generico dovere di verità (ricollegato alla lite temeraria dell’art. 96 c.p.c.) a carico delle parti (v. *retro*, nota 38), non incide – mi pare – sulla sostanza delle osservazioni globalmente compiute nel testo (in contemplazione dell’ambito tematico che ho prescelto *retro*, § 1).

⁵⁶ Altra cosa (che fuoriesce da queste mie riflessioni) è valutare il giudizio complessivo di Carnelutti sul codice di procedura civile del 1940: v., sul punto, i perspicui rilievi di G.A. Micheli, 1967, 10 (il Maestro friulano proseguì negli anni, in note e articoli, a scandagliare il c.p.c. 1940/42, persuaso che esso costituisse un passo avanti rispetto al sistema processuale precedente, «pur dissenziando su molti dei criteri che vi stanno alla base»).

⁵⁷ In *Codice di procedura civile con la Relazione ministeriale alla Maestà del Re Imperatore*, cit., 36. Calamandrei è, come noto, l’autore della *Relazione*: v. *retro* in nota 48. La trascrizione del manoscritto calamandreiano della *Relazione* al Re si può leggere ora in AA.VV., *Piero Calamandrei e il nuovo Codice di*

deve essere perseguita attraverso il «metodo intimidatorio» della fissazione di gravissime multe pecuniarie.

Se si tiene conto della prestazione scientifica riversata da Canelutti nella *Prova civile* e nel *Progetto* del 1926 – e così della globale veduta che egli vi esprime intorno alla tematica in esame –, la soluzione accolta dal codice di procedura del 1940 non poteva certo dispiacerli ed era anzi del tutto coerente con le sue radicate convinzioni (compresa la estromissione della verità dal giudizio attraverso la riconduzione dello scopo del processo nella giusta composizione della lite).

L'altro momento al quale alludevo è rappresentato dalla crisi manifestatasi «dopo la catastrofe»⁵⁸ della Seconda guerra mondiale. Con una marcata vena autocritica, i maggiori Maestri del processo procedono ad una rideterminazione del compito degli studiosi del giudizio civile e, così, ad una confutazione delle pretese egemoniche dei concetti tradizionali (i quali sembra che si stacchino «come foglie secche dall'albero»⁵⁹).

Se ne ha una conferma e insieme uno spaccato significativo nella lettura in successione di due scritti altrettanto noti che influenti pubblicati nello stesso anno: *Il mistero del processo* di Satta e *Torniamo al «giudizio»* di Canelutti⁶⁰, ambedue del 1949⁶¹. Essi sono – oltre che largamente sintomatici di un'autentica crisi interna alla scienza del processo – improntati ad una valorizzazione del giudizio. Il primato del giudizio, come dato costitutivo del processo, è additato quale presupposto a qualsiasi orientamento di ricerca. La categoria del giudizio si installa fermamente – quasi con la potenza di una meravigliosa scoperta (o, forse meglio, riscoperta) – al centro della discussione.

Ci si aspetterebbe, dunque, che il giudizio sia interrogato, in ogni suo aspetto, nella sua struttura autonoma e in rapporto alla verità. D'altronde il problema della verità è tradizionalmente associato alla qualità del giudizio. La sua trattazione nella storia si riallaccia alla dimensione della predicazione, al piano del categoriale, del discorso (squadernandosi allora il tema della verità come carattere del discorso enunciativo, del *logos* apofantico).

Ma chi coltivasse una simile aspettativa rimarrebbe deluso. Le cose stanno ben diversamente. Il «giudizio» in Satta – come tutti sanno – è dichiaratamente dissociato dalla verità (nel «mistero» di un processo senza scopo⁶²). Canelutti, quantunque solleciti

procedura civile (1940), cit., 23 ss. (quanto alle modalità di siffatta trascrizione v. G. Donzelli, 2018, 21-22; alcune pagine manoscritte sono riprodotte in AA.VV., *Piero Calamandrei*, cit., 13-20).

⁵⁸ G. Capogrossi, 1950, 1 ss. (contributo poi ripubblicato – con adattamenti – in *Jus*, 1950, 177 ss.). L'inserimento del saggio del pensatore abruzzese all'inizio degli «Scritti» per Canelutti è un altro sintomo eloquente del legame fra i due giuristi. Sul loro rapporto v. A. Panzarola, 2025b, 185 ss.

⁵⁹ Riprendo la frase di F. Canelutti, 1949, 174. In questo noto scritto, c'è anche un richiamo a Satta e alla importanza delle sue riflessioni sul «mistero del processo» (173).

⁶⁰ V. la nota che precede. Sul saggio di Canelutti v., per tutti, le osservazioni di N. Picardi, 1986, 536 ss.

⁶¹ Ad essi si ricongiunge anche *Processo e giustizia* di P. Calamandrei, 1965, 563 ss. Si tratta del discorso inaugurale (tenuto il 30 settembre 1950 da Calamandrei) del Congresso internazionale di diritto processuale civile. In argomento v., di una ampia letteratura, almeno N. Trocker, 1990, 101 ss.

⁶² Sul quale v. A. Panzarola, 2025b, 177 ss.; A. Panzarola, 2025c.

un ritorno al «giudizio»⁶³ – del quale però non puntualizza il contenuto⁶⁴ –, non articola un discorso sulla verità⁶⁵. Egli – per quell'essenza misteriosa che ne segna inconfondibilmente la proteiforme personalità e che lo porta ad un perpetuo ripensamento di sé non meno che della sua opera⁶⁶ – asseconda altri bisogni in questo frangente storico⁶⁷, certo commisti in vario modo con la applicazione del diritto (e così con la concretezza, con la vita e i suoi bisogni), ma insieme costantemente in bilico fra un orizzonte di ricerca «immanente» (interno al lavoro giuridico) ed una direzione speculativa «trascendente ed evasiva»⁶⁸. A questo riguardo, penso alla «confessione» dell'«ultimo» Carnelutti (riplasmato dalle vedute di Capograssi sull'esperienza giuridica⁶⁹), quando si avvide della impossibilità di costruire un concetto di prova con la «P» maiuscola. Il *non possumus* pronunciato da Carnelutti discendeva dal problema della determinazione dei «concetti metagiuridici»⁷⁰ o «pregiuridici»⁷¹ (termini generali che presuppongono una sorta di *communicatio idiomatum* e uno spazio dialogico senza barriere fra differenti discipline), così come dalla constatazione della complessità del

⁶³ Cfr., per un inquadramento assai dettagliato, L. Caiani, 1955, 79 ss., 99 ss. (sul «giudizio giuridico» in Carnelutti). Ma si ricorderà che – proprio in polemica con Luigi Caiani – il Maestro friulano affermerà che le ricerche dei filosofi «poco o nulla giovano a noi per una migliore conoscenza del processo e del giudizio» (F. Carnelutti, 1956, 81 ss., 85; su questa riflessione carneluttiana, sintomatica di una adesione all'ermeneutica giuridica, v. L. Passanante, 2021, 98-99 e nota 55). Per uno spunto di rilievo per inquadrare i «tormentati» rapporti carneluttiani con la filosofia v. E. Fazzalari, 1967, 209.

⁶⁴ In effetti – come nota N. Picardi, 1986, 541 – Carnelutti, nel saggio celeberrimo del 1949, «non dà una risposta alla domanda: che cos'è il giudizio». Il Maestro friulano anticipa al contempo temi futuri di ricerca (che, come si sa, avranno per baricentro il contraddittorio e la collaborazione delle parti nella ricerca processuale).

⁶⁵ Carnelutti segnala piuttosto il carattere di «inventività» dell'atto del giudicare, lamentando la inadeguatezza dell'automatismo logico all'opera nel sillogismo («la cosiddetta scienza giuridica, risolvendo il giudizio nel sillogismo, continua purtroppo a fondarsi sull'ignoranza»: F. Carnelutti, 1949, 169). È stato osservato in proposito che la riflessione di Carnelutti dell'epoca «riporta in sostanza al problema dei criteri o dei principi in base ai quali avviene l'atto del giudicare», al «problema sostanziale dei “contenuti” del diritto» (che è problema di «moventi» e di «fini», «cioè dei valori nel senso più ampio e comprensivo del termine»: L. Caiani, 1955, 110).

⁶⁶ Questa mentalità, questo specifico carattere, questo atteggiamento verso la vita trapelano da moltissime pagine di Carnelutti. A me pare che si colgano interamente nella *Presentazione al Sistema di diritto processuale civile*: F. Carnelutti, 1936, III: «Io» – scrive il Maestro friulano – «non ho più, purtroppo, dei concorsi da vincere; e neanche della fama da conquistare; ormai quel poco che ho mi basta tanto più che per guadagnarmelo non ho lusingato nessuno. Se, tuttavia, continuo a scrivere e, soprattutto, a pensare è perché mi pare che ciascuno di noi debba cercar di fare la sua parte di bene a questo mondo; e quella che il Signore ha assegnato a me sta forse nel cercar di rendere meno imperfetto questo strumento indispensabile alla vita e al progresso dei popoli, ch'è il diritto».

⁶⁷ È facile osservare che, in questa nuova prospettiva, i precedenti richiami al dovere di verità delle parti presenti nell'opera carneluttiana anteriore (v. *retro*) finiscono, per così dire, per svaporare, smarrendo qualunque consistenza precettiva.

⁶⁸ L. Caiani, 1955, 84 e nota 5, 105.

⁶⁹ Rinvio, sul punto, ad A. Panzarola, 2025b, 184 ss. Si trattò (G.A. Micheli, 1967, 9) dell'avvicinamento di Carnelutti «alla considerazione dell'Uomo, agli studi filosofici, agli aspetti più intimi della psicologia umana, della religione, come momento più alto dell'umanità».

⁷⁰ Carnelutti ammetterà, infine, che anche il concetto di lite è «metagiuridico»: A. Panzarola, 2023, 1013.

⁷¹ F. Carnelutti, 1992, 5 (introduzione del 1947 alla ristampa del libro *La prova civile*).

«giudizio», inseparabile dall'errore⁷², piazzato fra logica e metafisica (perché il «compito del diritto, al fondo, è di immettere il sovranaturale nella natura»⁷³). E se il giudizio è reputato «sempre un salto nel buio»⁷⁴, si è forse autorizzati ad avvertire finanche una qualche seduzione per forme irriflesse o intuizionistiche di giudizio (non per niente – nell'ultimo suo scritto sulla Processuale, nel primo fascicolo del 1965, intitolato *Verità, dubbio, certezza*⁷⁵ – Carnelutti significativamente pone in luce «l'antica parentela tra il giudice e il sacerdote»⁷⁶).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BARBOSA MOREIRA José Carlos, 1994, «Il Codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano come fonte storica del diritto brasiliano», 1-16. In *Studi in onore di V. Denti*, I, Cedam, Padova.

CAIANI Luigi, 1955, *La filosofia dei giuristi italiani*. Cedam, Padova.

CALAMANDREI Piero, 1965a, «Note introduttive allo studio del Progetto Carnelutti». In ID., *Opere giuridiche*, a cura di Mauro Cappelletti, I, 187-199. Morano, Napoli.

CALAMANDREI Piero, 1965b, «Il concetto di "lite" nel pensiero di Francesco Carnelutti». In ID., *Opere giuridiche*, a cura di Mauro Cappelletti, I, 200-226. Morano, Napoli.

CALAMANDREI Piero, 1965c, «Sul progetto preliminare Solmi». In ID., *Opere giuridiche*, a cura di Mauro Cappelletti, I, 295-385. Morano, Napoli.

CALAMANDREI Piero, 1965d, «Processo e giustizia». In ID., *Opere giuridiche*, a cura di Mauro Cappelletti, I, 563-578. Morano, Napoli.

CALAMANDREI Piero, 2015, *Diario, I, 1939-1941*, con introduzione di Mario Isnenghi, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma.

⁷² F. Carnelutti, 1992, 9. Sicché «il processo non è forse nulla di meglio che un sistema di precauzioni contro l'errore».

⁷³ F. Carnelutti, 1992, 11.

⁷⁴ F. Carnelutti, 1992, 8: «il giudizio è sempre un salto nel buio».

⁷⁵ F. Carnelutti, 1965, 4 ss.

⁷⁶ F. Carnelutti, 1965, 9. Egli sottolinea che «né il problema del processo né il problema dell'azione in genere si risolvono senza ricorrere alla combinazione della libertà con la grazia, secondo il messaggio cristiano» (*ivi*, 8). Poco prima Carnelutti aveva affermato che la «certezza» (su cui fa perno adesso il processo: *ivi*, 5) «si consegue non tanto attraverso la scienza quanto attraverso la fede».

CALAMANDREI Piero, 2018, «Il nuovo processo civile e la scienza giuridica». In AA.Vv., *Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940)*, a cura di Guido Alpa, Silvia Calamandrei e Francesco Marullo di Condojanni, 179-204. Il Mulino, Bologna.

CALOGERO Guido, 1964, *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*. Cedam, Padova.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1938, «Intorno al processo (ricordando G. Chiovenda)». In *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 252-287.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1950, «Il diritto dopo la catastrofe». In *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, I, 1-32. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1926, *Progetto del codice di procedura civile presentato alla Sottocommissione Reale per la riforma del codice di procedura civile*. In suppl. della *Rivista di diritto processuale civile*, anno III – Numero 1: Parte Prima, *Del processo di cognizione*; Parte Seconda, *Del processo di esecuzione*. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1929, «Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione». In *Rivista di diritto processuale civile*, I, 3-81.

CARNELUTTI Francesco, 1936, *Sistema di diritto processuale civile*, I. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1942, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, 3^a. I. Soc. ed. del Foro Italiano, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1947, *Dialoghi con Francesco*. Tumminelli, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1949, «Torniamo al «giudizio»». In *Rivista di diritto processuale*, 165-174.

CARNELUTTI Francesco, 1956, «Nuove riflessioni sul giudizio giuridico». In *Rivista di diritto processuale*, 81-106.

CARNELUTTI Francesco, 1958, *Diritto e processo*. Morano, Napoli.

CARNELUTTI Francesco, 1965, «Verità, dubbio, certezza». In *Rivista di diritto processuale*, 4-9.

CARNELUTTI Francesco, 1992, *La prova civile. Parte generale. Il concetto giuridico della prova*. Giuffrè, Milano.

CARRATTA Antonio, 2015, «Dovere di verità e completezza nel processo civile». In AA.Vv., *Etica del processo e doveri delle parti* (Atti del Convegno Nazione della Associazione italiana fra studiosi del processo civile svoltosi a Genova il 20-21 settembre 2013), 145-237. Bonomia University Press, Bologna.

CHIOVENDA Giuseppe, 1993, *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, II, 1-196. Giuffrè, Milano.

CIPRIANI Franco, 1991, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*. Giuffrè, Milano.

CIPRIANI Franco, 2009, «Francesco Carnelutti e la procedura civile». In AA.Vv., *Giornata in memoria di Francesco Carnelutti*, 73-96. Accademia Nazionale dei Lincei, Roma.

CONSOLO Claudio, 2006, «Francesco Carnelutti giovane: non senso e buon senso in una vocazione imperiosamente operosa, Postfazione». In F. Carnelutti, *Vita di avvocato – Mio fratello Daniele – In difesa di uno sconosciuto*, a cura di Franco Cipriani, con prefazione di Guido Alpa, 297-320. Giuffrè, Milano.

CONSOLO Claudio, 2018, «Il nuovo codice di procedura civile». In AA.Vv., *Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940)*, a cura di Guido Alpa, Silvia Calamandrei e Francesco Marullo di Condojanni, 229-258. Il Mulino, Bologna.

DONZELLI Giulio, 2018, «Criteri dell'edizione». In AA.Vv., *Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940)*, a cura di Guido Alpa, Silvia Calamandrei e Francesco Marullo di Condojanni, 21-22. Il Mulino, Bologna.

FAZZALARI Elio, 1965, «Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)». In *Rivista di diritto processuale*, 491-515.

FAZZALARI Elio, 1967, «L'opera scientifica di Francesco Carnelutti», in *Rivista di diritto processuale*, 197-221.

LIEBMAN Enrico Tullio, 2007, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, 7^a, a cura di Vittorio Colesanti, Elena Merlin, Edoardo F. Ricci. Giuffrè, Milano.

MELIS Guido, MENICONI Antonella, «Il professore e il ministro. Calamandrei, Grandi e il nuovo Codice». In AA.Vv., *Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940)*, a cura di Guido Alpa, Silvia Calamandrei e Francesco Marullo di Condojanni, 125-176. Il Mulino, Bologna.

MICHELI Gian Antonio, 1967, «Francesco Carnelutti e la Rivista di diritto processuale». In *Rivista di diritto processuale*, 1-11.

MONTELEONE Girolamo, 2012, *Scritti sul processo civile*, I. Aracne, Roma.

PANZAROLA Andrea, 2022a, «Su alcuni profili dell'ingiunzione di pagamento europea nella prassi». In *Giurisprudenza italiana*, 490-502.

PANZAROLA Andrea, 2022b, *Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale*. Cacucci, Bari.

PANZAROLA Andrea, 2023, «Riflessioni minime intorno ad un concetto metagiuridico: la genealogia della "lite" in Carnelutti». In *Rivista di diritto processuale*, 992-1013.

PANZAROLA Andrea, 2025a, «Alle origini del codice di procedura civile vaticano del 1946». In *Rivista di diritto processuale*, 948-976.

PANZAROLA Andrea, 2025b, «Il problema della verità nella dottrina processualistica italiana a cavallo tra la fine della prima Guerra Mondiale e l'avvento della Repubblica: Calamandrei, Carnelutti, Satta e Capograssi». In AA.Vv., *Quid est veritas? La dialettica verità-cerchezza nell'esperienza giuridica* (UGCI-Unione Giuristi Cattolici Italiani – Atti del 73° Convegno Nazionale di Studi, Catania 24-26 novembre 2023), a cura di Damiano Nocilla e Agatino Cariola, 159-197. Pacini Editore, Pisa.

PANZAROLA Andrea, 2025c, Il problema dello scopo del processo nella meditazione di Salvatore Satta. In *Rivista di diritto processuale*, n. 4, in corso di pubblicazione.

PASSANANTE Luca, 2021, «Calamandrei e il destino della Cassazione civile». In *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 79-109.

PICARDI Nicola, 1973, «Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura». In *Studi in memoria di C. Furno*, 701-737. Giuffrè, Milano.

PICARDI Nicola, 1986, «L'esame di coscienza del vecchio maestro». In *Rivista di diritto processuale*, 536-543.

PICARDI Nicola, 2009, *Lo Stato Vaticano e la sua giustizia*. Cacucci, Bari.

RANKE Leopold von, 1824, *Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535*, I. Reimer, Leipzig/Berlin.

ROCCO Alfredo, 1937, «Codice di procedura civile – Progetto del Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco (con prefazione di Mariano D’Amelio)». In *Rivista di diritto processuale civile*, I, 3-31.

SATTA Salvatore, 1968, «Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo». In ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, 177-194. Cedam, Padova.

TARELLO Giovanni, 1989, *Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile*, a cura di Riccardo Guastini e Giorgio Rebuffa. Il Mulino, Bologna.

TARUFFO Michele, 1980, *La giustizia civile in Italia dal ‘700 a oggi*. Il Mulino, Bologna.

TRACUZZI Gianluca, 2020, *Esistenza e possibilità. Contributo allo studio della completezza dell’ordinamento giuridico*. Cedam, Padova.

TRACUZZI Gianluca, 2023, «La strada di Francesco Carnelutti. Nota introduttiva». In *L’Ircocervo*, 2-26.

TROCKER Nicolò, 1990, «Il rapporto processo-giudizio nel pensiero di Piero Calamandrei». In AA.Vv., *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, a cura di Paolo Barile, 101-128. Giuffrè, Milano.

UNGER Dagmar, 2005, *Adolf Wach (1843-1926) und das liberale Zivilprozeßrecht*. Duncker & Humblot, Berlin.

VACCARELLA Romano, 2018, «Il contributo di Calamandrei al nuovo codice». In AA.Vv., *Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile (1940)*, a cura di Guido Alpa, Silvia Calamandrei e Francesco Marullo di Condojanni, 259-270. Il Mulino, Bologna.

WACH Adolf, 1896, *Vorträge über die Reichs-Civilprozessordnung, gehalten vor praktischen Juristen im Frühjahr 1879*, 2^a. A. Marcus, Bonn.